

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa

La complessità del procedimento impone una breve premessa sistematica, prima di affrontare nel merito le numerose imputazioni di cui BILANCIA è chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte.

Il pilastro fondamentale del processo è costituito dalla piena confessione resa dall'imputato subito dopo la sua cattura, senza le quali uno degli omicidi - quello di Centanaro - nemmeno sarebbe mai stato considerato tale, e buona parte degli altri - se si esclude quello di Evelin Edoghaye, in relazione al quale si sono poco dopo addensati a carico di BILANCIA i corposi indizi che hanno poi condotto alla sua cattura - sarebbero forse rimasti a lungo irrisolti.

Di conseguenza, una delle due questioni di fondo del processo - accanto a quella dell'imputabilità di BILANCIA - che dovrà essere qui approfondita in relazione a ciascuno dei fatti oggetto di contestazione è costituita dall'idoneità delle sue dichiarazioni ad integrare, in una con gli elementi di riscontro acquisiti, la piena prova della sua colpevolezza.

Null'altro è richiesto al giudice, e null'altro la Corte potrebbe fare in questa sede. Non sono tuttavia mancate, nel corso del dibattimento, suggestioni e sollecitazioni ad affrontare temi che erano e sono estranei al *thema decidendum*, costituito dalla responsabilità dell'unico imputato qui rinviato a giudizio. In relazione a più d'un episodio qualche parte civile ha fatto aleggiare l'ipotesi di mandanti o concorrenti nel reato, come se la funzione del dibattimento non fosse quella di verificare la fondatezza dell'ipotesi d'accusa formulata dal pubblico ministero ma quella di accertare come le cose siano andate "veramente".

La Corte, pur dopo aver lasciato alle parti tutto lo spazio istruttorio che nel dibattimento le è stato concordemente richiesto, intende ora sottrarsi a quelle suggestioni, che ora non possono più trovare alcuno spazio. Qui si tratta di accertare se la confessione di BILANCIA è credibile con riguardo a ciò che ha detto, non a ciò che taluno ipotizza possa non aver detto; e sotto il primo profilo, l'unico rilevante, può già anticiparsi che la risposta fornita dalle complessive risultanze istruttorie è assolutamente convincente: l'imputato ha personalmente consumato tutti i fatti criminosi che gli sono stati ascritti sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni, con l'eccezione del tentato omicidio in danno della Ciminiello che, come si vedrà, va soltanto qualificato in diversi termini giuridici.

Certo, tale affermazione dev'essere intesa come riferita esclusivamente al piano processuale, nel senso che la Corte non potrebbe mai affermare - né le viene richiesto nell'espletamento del suo dovere istituzionale - che quella riferita da BILANCIA sia la pura ed assoluta verità riguardo allo svolgimento delle tragiche vicende che ha narrato: ed anzi, il fatto che l'imputato si sia sottratto all'esame incrociato delle parti

rende le sue dichiarazioni, se si vuole, meno “resistenti” sotto questo punto di vista, essendo mancata anche ai giudici la possibilità di ottenere qualche ulteriore risposta su taluni aspetti rimasti oggettivamente oscuri, primo fra tutti, ad esempio, il movente dell’omicidio Canu.

Ma tant’è. Nel rigoroso rispetto del vigente ordinamento processuale, e ad onta dei dubbi di qualche parte civile, la confessione di BILANCIA è una prova non soltanto ragionevole ma inconfutabile, per come riscontrata su moltissimi ed essenziali aspetti oggettivi, della sua colpevolezza in relazione ai fatti a lui contestati. Né, in ogni caso, la copiosa istruttoria svolta sembra aver evidenziato un solo rassicurante elemento idoneo ad attribuire all’imputato, per uno o più omicidi, una penale responsabilità penale a diverso titolo: ad esempio, quale concorrente morale - in veste di mandante o con altro ruolo - anziché esecutore materiale.

E’ necessario, allora, che spunti del genere rimangano estranei alla trattazione dei motivi della decisione, non avendovi avuto alcun peso, e restino confinati nel diverso ambito delle investigazioni che costituisce la loro sede elettiva, almeno fino a quando non maturino seri elementi di prova a loro sostegno.

L’enorme eco avuta dalle azioni criminali di BILANCIA e la grande scia di dolore lasciata dalle stesse hanno indotto la Corte a non censurare, nel dibattimento, i reiterati tentativi ad opera di più parti civili di approfondire temi che, alla luce delle conclusioni che hanno rassegnato (ci si riferisce, in particolare, a Roberta Centanaro), sono risultati ampiamente esulanti rispetto al *thema probandum* delineato, per quel soggetto processuale, dal 3° comma dell’art. 187 c.p.p.: “*Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato*”. Non è certo in questa sede, in cui vanno tirate le fila del lungo lavoro svolto in aula, che si vuole disconoscere il diritto della parte civile ad interloquire con una propria originalità, senza dover a tutti i costi seguire pedissequamente la linea tracciata dal pubblico ministero. La Corte avverte però la necessità di rimarcare con forza, a meno di non intendere il dibattimento penale come un caotico campo di gara in cui ciascuno fa il “suo” processo, che l’eventuale disparità di vedute tra parte civile e pubblico ministero deve esprimersi pur sempre nell’alveo dell’imputazione contestata; vale a dire con riguardo alla sussistenza di aggravanti od attenuanti, all’elemento soggettivo, alla personalità dell’imputato. Quando invece si tende a dimostrare il concorso di terzi nel reato, pur senza escludere la fondatezza dell’imputazione formulata, o addirittura l’insussistenza dello stesso delitto in quanto tale, si è fuori dallo schema tipico previsto dal codice di rito vigente, e si entra in un terreno tutto sperimentale, dove alla pubblica accusa si contrappone addirittura una pluralità di accuse private magari tra loro alternative o conflittuali, di fronte alle quali il giudicante nemmeno è munito dalla legge - che non a caso prevede solo in capo al pubblico ministero il potere di formulare l’imputazione - di un qualche strumento tecnico per districarsi nel groviglio di ipotesi che in tal modo ne scaturisce.

Per concludere queste brevi note preliminari: la Corte non intende, da un lato, conferire alle dichiarazioni di BILANCIA alcuna patente di assoluta credibilità circa la versione dei fatti dal medesimo fornita, limitandosi a verificare quanto le stesse si presentino attendibili sul piano processuale; e dall’altro nemmeno può cimentarsi, per

gli stessi motivi, con le illazioni ed i dubbi innestati a man salva nel dibattito, se non negli angusti limiti in cui se ne debba tenere conto ai fini della stessa valutazione di fondatezza, ma pur sempre con esclusivo riguardo all'imputato, dell'ampia confessione che questi ha reso.

La stesura della motivazione, per una più ordinata esposizione del materiale istruttorio, verrà articolata con riferimento ai singoli episodi delittuosi; e per ciascuno di essi si esamineranno prima le dichiarazioni rese al riguardo dall'imputato, e poi gli elementi di riscontro acquisiti in giudizio a sostegno della loro fondatezza.

Si inizierà con i primi omicidi in ordine cronologico, quelli di Giorgio Centanaro e dei coniugi Maurizio Parenti e Carla Scotto, maturati nell'ambiente del gioco d'azzardo che tanto spazio ha avuto nelle abitudini di vita di BILANCIA. Sulla più immediata scelta di proseguire secondo la successione dei delitti la Corte ha ritenuto prevalente l'esigenza di razionalizzare la notevole mole del materiale istruttorio, raggruppandolo intorno ad alcuni "temi" comuni che tuttavia sono di mera sintesi, e non hanno certo la pretesa di un'impostazione criminologica: saranno quindi trattati di seguito, nell'ordine, gli omicidi a scopo di rapina (quelli dei coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, di Luciano Marro, di Giangiorgio Canu, di Enzo Gorni e di Giuseppe Mileto); gli omicidi commessi in danno di prostitute (il tentato omicidio Zambrano ed il connesso duplice omicidio di Candido Randò e Giuseppe Gualillo, gli omicidi di Almerina Bodejani, di Lyudmyla Zubckova, di Evelin Edoghaye, il tentato omicidio di Luisa Ciminiello e l'omicidio di Mema Valbona); infine gli omicidi consumati sui treni (in danno di Elisabetta Zopetti e Maria Angela Rubino).

Da ultimo saranno trattati, unitariamente, i temi dell'imputabilità di BILANCIA, quelli inerenti alla determinazione della pena ed infine le questioni civili.